

TRIBUNALE DI PORDENONE**Crisi da sovraindebitamento del signor ZUCCARO PIETRO****RICORSO****PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 66, 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA**

Nell'interesse del sig. **Zuccaro Pietro**, C.F. ZCCPTR52A30E957N nato a Marinese (PA) il 30 gennaio 1952, residente in via Meonis n. 1 – 33072 Casarsa della Delizia (PN), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura predisposta su atto separato, dall'Avv. Andrea Canzian (C.F. CNZNDR70R11I403Y - P.e.c.: andrea.canzian@avvocatipordenone.it) e Avv. Michele Troia (C.F. TROMHL60H16I403Y – P.e.c. michele.troia@avvocatipordenone.it) entrambi del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Casarsa della Delizia (PN) Via 24 Maggio 9/5.

1. Premesse.

L'istante a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, a mezzo degli scriventi procuratori, ha rivolto in data 21/05/2024 protocollata con numero OCC 12/2024, istanza per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso il competente Organismo per la Gestione del Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (All. 1).

A seguito del deposito della suddetta istanza è stato nominato quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi l'avv. Loris Padalino del foro di Pordenone che accettava l'incarico e con relazione del 13.2.2025 (All. 2) rilasciava l'attestazione richiesta dalla legge.

In occasione del primo e dei successivi incontri è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente, oltre una relazione sulle cause dell'indebitamento.

Il Gestore in data 13.2.2025 a inviato a mezzo mail e pec alla scrivente difesa, la Relazione dell'OCC di cui all'art. 68, comma secondo CCII, qui allegata;

l'istante, a mezzo del presente atto, chiede, pertanto, di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII e presenta la **proposta redatta dal Professionista incaricato** unitamente ai documenti in essa richiamati, allegati in cartella compressa secondo la numerazione assegnata agli stessi dal Gestore (All. 3).

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutti i presupposti di legge per accedere alla procedura di liquidazione controllata:



- 1) l'istante può essere definito **consumatore** atteso che le posizioni debitorie che hanno dato origine al sovraindebitamento derivano esclusivamente da finanziamenti personali al consumo ed aperture di credito mediante concessione di carte *revolving*, contratti per esigenze personali e del nucleo familiare ed estranee a scopi di natura imprenditoriale;
- 2) l'istante non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 e dal D.lgs 14/2019;
- 3) l'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012 ed al Dlgs. 14/2019;
- 4) l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I R.D. 16.03.1942 n. 267 o del D.lgs 14/2019, né assoggettabile ad una di esse;
- 5) l'istante versa in una situazione di indebitamento e di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti quanto piuttosto per cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

Per tali ragioni, il sig. Pietro Zuccaro, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo del presente atto, chiede, pertanto, di essere ammesso alla procedura di **ristrutturazione dei debiti del consumatore** e, richiamato integralmente il contenuto della relazione redatta dal professionista incaricato,

espone quanto segue.

STATO DELLA CRISI - RICOSTRUZIONE STORICA

1. Informazioni di carattere generale.

Il Sig. ZUCCARO PIETRO è stato un Ufficiale dell'Esercito Italiano che ha prestato servizio a Casarsa della Delizia (PN), presso il 5° REGGIMENTO AVES "RIGEL", Reggimento di Elicotteri. È sposato con SARACENO Maria Antonietta (casalinga), con due figli tutt'ora conviventi (Federico e Massimo) come da certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia che si allega.

Nel 2006, raggiunta l'età della quiescenza, ha lasciato l'Esercito per dedicarsi alle incombenze familiari ed in particolare ha ritenuto di offrire un supporto economico all'attività di edicola tabacchi aperta dal figlio Federico, come meglio si specificherà di seguito.

Il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare si sostanzia in quanto segue.

- 1) Reddito lordo da pensione anno 2023 € 61.637,29 (netto € 42.972,00).
- 2) Abitazione (Residenza familiare) in Casarsa della Delizia (PN), via Meonis n. 1 (Proprietà ½ con la moglie) – Cat. A/2 6 vani - Rendita 464,81 valore catastale € 53.685,56.
- 3) Abitazione in Casarsa della Delizia (PN), via Leopardi n. 9 (Proprietà ½ con la moglie) – Cat. A/2 - 6 vani - Rendita 325,37 valore catastale € 40.996,00.



Si precisa che tale secondo immobile in questo momento risulta condotto con regolare contratto di locazione sottoscritto in data 14 settembre 2018 tra ZUCCARO PIETRO / SARACENO MARIA ANTONIETTA ed il sig. KDADRI DRISS, regolarmente registrato il 17 settembre 2018 al nr. 6456, scaduto ma prorogato in data 15 settembre 2023 a tutto il 14 settembre 2026, con canone mensile di euro 400,00 (pari ad € 4.800 annui lordi).

- 4) Autovettura FIAT Modello Grande Punto Active targata DL458LA – 3 Porte - Telaio: n° FA19900000393626. Data di prima immatricolazione 19.02.2008 – Percorrenza KM 172.000 (valore periziato € 1.500,00).

2. Situazione debitoria.

Il debitore presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone, evidenziando come tutte le situazioni di indebitamento derivino da impegni contratti con istituti di credito, nonché da cospicui finanziamenti di “prestito al consumo” (società Younited; Findomestic, Compass e Agos Ducato) concessi da parte degli enti erogatori senza particolari verifiche di solvibilità:

Finanziatore	Importo concesso	Nr. rate	Importo rata	Debito residuo	PEC
YOUNITED SA	12.179,75	84,00	145,70	9.239,21	
YOUNITED SA	42.101,90	84,00	668,66	38.115,73	pretunion@legalmail.it
YOUNITED SA	12.290,31	60,00	205,85	7.461,50	
YOUNITED SA	7.318,59	72,00	101,70	3.290,43	
Sub totale Younited Sa	73.890,55		1.121,91	58.106,87	
FINDOMESTIC BANCA S.p.A	15.000,00	108,00	207,13	8.748,90	findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it
FINDOMESTIC BANCA S.p.A	5.000,00			4.676,10	
Sub totale Findomestic Banca Spa	20.000,00		207,13	13.425,00	
INTESA SAN PAOLO S.p.A.	44.000,00			34.290,38	INFO@PEC.INTESASANPAOLO.COM
INTESA SAN PAOLO S.p.A.	-			1.971,63	
Sub totale Intesa San Paolo Spa	44.000,00		-	36.262,01	
COMPASS	26.962,20		449,37	25.815,31	compass@pec.compassonline.it
Sub totale Compass	26.962,20	-	449,37	25.815,31	
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A	5.000,00			4.965,73	segreteria generale@pec.credit-agricole. it
Sub totale Credit Agricole Italia Spa	5.000,00		-	4.965,73	
AGOS DUCATO S.p.A.	38.160,00		318,00	25.992,75	info@pec.agosducato.it
Sub totale Agos Ducato Spa	38.160,00		318,00	25.992,75	
BNP PARIBAS	57.000,00		600,00	51.600,00	bnp_sa@legalmail.it
Subtotale BNP PARIBAS	57.000,00		600,00	51.600,00	
BNL				174,22	
Subtotale BNL				174,22	
MONTE PASCHI SIENA MONEY CARD	5.000,00			4.512,31	customercare@postacert.gruppo.mps.it
	5.000,00			4.512,31	
TOTALE DEBITO RESIDUO	270.012,75		2.696,41	220.854,20	

Sussistono, inoltre, due posizioni di coobbligato in garanzia per prestiti richiesti dal figlio Federico presso:

- Agos Ducato (stipulato nell'agenzia Friuladria) di nominali € 56.216,88 (comprensivi di



interessi), con debito alla data del 6.9.2024 di **€ 21.622,24;**

- Credit Agricole di nominali **€ 30.000,00** (prestito COVID, con garanzia dello Stato).

Pertanto il debito residuo totale accertato è pari a **€ 272.476,44** che pesa mensilmente con una rata media attuale pari a € 2.696,41 in cui non sono computati i debiti non soggetti a ratizzazione (a fronte di un incasso medio mensile dato da pensione e quota parte locazione di € 3.581,00).

I debiti sono tutti di natura chirografaria.

Alla luce del quadro delineato il signor Zuccaro versa in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni"*.

*** * ***

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO – MERITEVOLEZZA DEL CONSUMATORE - OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E DELLE FINANZIARIE DI CREDITO AL CONSUMO DEL MERITO CREDITIZIO - CONSEGUENZE SULL'INDEBITAMENTO DEL RICORRENTE

Si procede ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal signor Zuccaro nel corso degli ultimi anni che l'hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Come anticipato il sig. ZUCCARO PIETRO è stato un Ufficiale dell'Esercito italiano che nel 2006, raggiunta l'età della quiescenza, ha lasciato l'Esercito per dedicarsi alle incombenze familiari.

Si evidenzia sin d'ora che il sig. Zuccaro non ha alcuna competenza tecnica in materia creditizia, avendo la semplice licenza media inferiore ed ha svolto tutta la propria vita lavorativa nell'esercito, essendosi arruolato non appena maggiorenne.

Nel giugno del 2010 il figlio Federico, quale propria opportunità lavorativa autonoma, aveva inteso rilevare una edicola / tabacchi, la cui licenza il precedente gestore stava mettendo a disposizione ed aveva coinvolto in tale attività anche il fratello Massimo, in qualità di collaboratore familiare.

Partito il progetto, il sig. Pietro Zuccaro, dato l'impegno di entrambi i figli e la loro giovane età, riteneva di supportarli garantendo personalmente, anche tramite garanzia immobiliare, l'originario mutuo contratto presso Credit Agricole e finalizzato ad acquistare la licenza dell'attività per una somma di € 133.400,00 (oggi estinto direttamente dal debitore principale Federico Zuccaro – All. 4). Nei primi anni la gestione dell'edicola-tabaccheria pareva avviarsi discretamente. La realtà, purtroppo, negli anni successivi è andata progressivamente deteriorandosi, fino al tracollo nel periodo del Covid ed immediatamente successivo.

A fronte di un utile netto di poche migliaia di euro, in una attività che vedeva impegnati entrambi i figli, il padre si è prodigato per cercare di dare loro una assistenza materiale quanto maggiore possibile



(si tratta di due ragazzi giovani, che si impegnavano nel lavoro purtroppo senza fortuna) e tutto ciò anche auspicando che gli stessi potessero, almeno negli anni a seguire, mantenersi autonomamente con la propria attività.

Da ciò ha iniziato a contrarre tutta una serie di prestiti e finanziamenti “al consumatore” del tutto estranei all’attività intrapresa dai figli, ma finalizzati alle esigenze di una assistenza familiare che – stante anche il crollo del fatturato dell’attività del figlio Federico – si sono rese sempre più pesanti. Crescendo le esigenze familiari, non più sostenute (neppure parzialmente) dall’attività del figlio Federico, l’unica strada che gli istituti finanziari hanno proposto allo Zuccaro è stata quella di ricoprire il debito già contratto, attraverso l’emissione di nuovi finanziamenti, sempre più onerosi; da ciò rendendo di fatto impossibile onorare le scadenze mensili, coperte oramai dal solo reddito da pensione.

E' evidente che lo stato di crisi economica e finanziaria dell'istante e lo stato di bisogno in cui versava era a conoscenza degli istituti finanziari, soprattutto dei vari finanziatori di credito al consumo, che ha appunto concesso i finanziamenti spesso a titolo di "**consolidamento debiti**".

Sorgono legittimi dubbi, pertanto, sulla corretta valutazione del merito creditizio del richiedente in evidente stato di bisogno.

E' di tutta evidenza che il signor Zuccaro non abbia colposamente cagionato il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze che lo hanno indotto a sottoscrivere i finanziamenti.

In effetti la debitoria complessiva è composta prevalentemente dai debiti nei confronti di finanziarie per prestiti al consumo e aperture di credito concesse su carte *revolving*, mentre non sussistono altre posizioni debitorie né nei confronti dell'erario, né per utenze, né per oneri condominiali, avendo egli sempre provveduto al pagamento di quanto dovuto, malgrado l'estremo affanno.

Pare evidente che la crisi patrimoniale dell'istante, come documentato, è stata causata proprio da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute per far fronte alle spese dell'attività dei figli, poi dalle conseguenti necessità per la sopravvivenza quotidiana e per le esigenze di base della famiglia.

Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese.

Alla luce del quadro descritto **merita**, pertanto, **opportuna valutazione il contegno assunto dai**



soggetti finanziatori che hanno avuto **un evidente ruolo nel cagionare il sovraindebitamento dell'istante.**

Sul punto, chi scrive ricorda a sé stesso che l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Sussiste, pertanto uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 68 CCII deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto “in colpa” per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio, vieppiù se si tratta – come nel caso di specie – di persona di bassa scolarità e pressoché nulla preparazione finanziaria.

La citata norma, infatti, **prevede espressamente che l'OCC nella sua relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.**

Nel caso di specie, **come attestato dal Gestore nella relazione**, alla stregua dei parametri forniti dalla stessa norma emerge come il merito creditizio dell'istante non sia stato valutato dal finanziatore, conseguendone che egli non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati, i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

In effetti, **tutti i finanziamenti sono stati erogati con il meccanismo di una sorta di "rilancio" dei precedenti finanziamenti, innescando un meccanismo a spirale e determinando irreversibilmente l'indebitamento del signor Zuccaro.**

Ad ulteriore conferma di ciò si riporta emblematicamente la concessione del prestito al consumo erogato da Compass in data 21.3.2024 per € 26.962,20 in cui è prevista una rata mensile di € 449,37 (prelevata direttamente dalla pensione INPS quale cessione volontaria); ebbene tale ulteriore prestito è stato effettuato quando il sig. Zuccaro versava già mensilmente rate per € 2.247,04 (!).

A ciò va aggiunto che, in occasione di tali finanziamenti, in alcuni casi gli sono state contestualmente



erogate anche delle carte cd revolving, seppur per cifre ridotte, ma che per loro natura non consentono neppure la determinazione dell'ammontare della rata di rimborso non essendo, peraltro, specificato il periodo di riferimento per il calcolo dell'esposizione.

Infine, come confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate al gestore da parte dei familiari del sig. Zuccaro, si evidenzia il fatto che a tutt'oggi con la presente procedura già in corso (e formalmente comunicata dal gestore a tutti i creditori) il sig. Zuccaro riceve telefonate e comunicazioni via internet da parte di addetti al recupero del credito che gli propongono nuovi finanziamenti "a riconsolido" della posizione debitoria (sic!).

*** * ***

III - IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Con l'ausilio dell'avv. Loris Padalino, professionista incaricato dall'OCC territorialmente competente, l'odierno ricorrente, a fronte della complessiva esposizione debitoria di € **272.476,44** **propone** il pagamento della somma di € 139.864,74 dettagliatamente determinata nella analisi con ipotesi di ristrutturazione ipotizzata dal gestore e di cui all'allegato 2, al quale si rimanda.

In questa sede ci si limita soltanto ad evidenziare che:

1. L'esposizione debitoria deriva esclusivamente dall'accesso al credito per prestiti personali, non assistiti da garanzie, pertanto, aventi tutti natura **chirografaria**.

2. La somma che si propone – pari complessivamente ad 139.864,74 - viene offerta:

- quanto ad € 38.000,00 con la vendita dell'abitazione non di residenza della famiglia e situata in via Leopardi, 9 a Casarsa della Delizia (PN); ciò con l'apporto esterno della moglie del debitore, sig.ra Saraceno Anna Maria, la quale come comproprietaria erogherà il ricavato di propria spettanza (€ 19.000,00) in favore del marito;

- quanto ad € 101.864,74 in 67 rate mensili, con un primo acconto e con una rata mensile media di € 1.520,35 e ciò a partire dal mese successivo all'approvazione del presente ricorso ed un'ultima rata di € 1.521,64.

Si precisa che, in ipotesi di accoglimento del presente ricorso, i creditori privilegiati verranno integralmente soddisfatti ad ai creditori chirografari verrà distribuito un pagamento iniziale di € **18.024,91** come da proposta di prospetto concordata con il Gestore.

Successivamente si procederà costantemente, entro il giorno 15 di ogni mese a partire da quello successivo al pagamento iniziale sopra indicato, dell'importo fisso di € 1.520,35 con un'ultima rata finale (n. 67) dell'importo di € 1.521,64 con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla rata n. 66.

3. Tale importo, al netto del compenso dell'OCC – garantisce una soddisfazione dei creditori nella misura del 44%.



4. La percentuale di soddisfazione, come indicata nel piano, rappresenta, senz'ombra di dubbio, **la migliore alternativa** in considerazione delle tempistiche e del valore presumibilmente realizzabile in ipotesi di liquidazione, in quanto proprietà indivisa per la quota del ricorrente di 1/2;

5. Il piano rateale proposto è strettamente connesso al fabbisogno del nucleo per le esigenze primarie (vitto, alloggio, vestiario, spese mediche) che viene soddisfatto ad oggi con la sola pensione del ricorrente. Peraltro si evidenzia come (fonte Istat) per una famiglia formata da 4 persone (composta da: 2 persone dai 30 ai 59 anni; 2 persone dai 60 ai 74 anni) residente nel Friuli - Venezia Giulia in un comune con classificazione "Piccolo comune" quale è Casarsa della Delizia, la soglia di povertà nell'anno 2023 è computata in € 1.846,17.

6. Occorre - a sommosso parere di chi scrive - debitamente valutare anche il contegno degli istituti erogatori dei finanziamenti chirografari, i quali non hanno adeguatamente valutato il merito creditizio a fronte delle disponibilità economiche dell'odierno ricorrente e dei propri fabbisogni, tali da consentire di mantenere un dignitoso tenore di vita.

*** * ***

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente sono certificati dalla Relazione del Gestore Avv. Loris Padalino, ai sensi dell'art. 269, c.2 Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14.

Tanto premesso, il signor Pietro Zuccaro, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, considerato che nella fattispecie non sussistono condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura, come attestate dal professionista incaricato nella relazione, e che ricorrono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi,

CHIEDE CHE

L'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito ed ogni provvedimento ritenuto opportuno,

voglia

previa adozione delle misure protettive, idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, di cui all'art. 70, comma 4 CCII;

disporre

il divieto di procedere con la proposizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

dichiarare

l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nei termini proposti dallo stesso ed attestati dal Gestore della crisi Avv. Loris Padalino, con omologa dell'allegato piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 CCII.

Si producono i documenti come numerati nella narrativa del presente ricorso.



Si depositano:

- 1) Istanza per la nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso il competente Organismo per la Gestione del Sovraindebitamento dd. 21.5.024.
- 2) Relazione gestore OCC dd. 13.2.2025.
- 3) Cartella compressa documenti sovraindebitato secondo la numerazione assegnata agli stessi dal Gestore.
- 4) Quietanza di estinzione mutuo ditta Federico Zuccaro dd. 20.5.2024.

Con osservanza

Casarsa della Delizia-Pordenone, 13.2.2024.

Avv. Andrea Canzian

Avv. Michele Troia

